



## 2. IL DIRITTO DELLA PARTORIENTE A DECIDERE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PROPRIO NATO E IL DIRITTO DEL MINORE ALL'IDENTITÀ

A seguito dell'analisi svolta nell'8° Rapporto CRC<sup>11</sup>, occorre segnalare che non ci sono state significative novità; al contrario, le Raccomandazioni sull'attuazione della normativa vigente e sulla raccolta dati risultano disattese.

In particolare, non è stata recepita la seconda Raccomandazione in cui si richiedeva alla **Conferenza Stato-Regioni** di assumere “le necessarie iniziative per la piena attuazione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non riconoscimento dei neonati e di tutela del diritto alla segretezza del parto” finalizzate al “rafforzamento delle attività di assistenza e informazione per le gestanti, perché possano essere adeguatamente seguite per maturare una scelta consapevole sul riconoscimento del nascituro”; così come auspicato dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza che aveva sottolineato anche la necessità di “prevedere la raccolta di informazioni cliniche sullo stato di salute della partoriente al momento del parto o la raccolta di materiale genetico al fine di agevolare la diagnosi e la cura di eventuali futuri stati patologici del figlio non

riconosciuto”<sup>12</sup>. La raccolta organica di questi elementi sarebbe preziosa per chi volesse in futuro accedervi<sup>13</sup>.

Si segnala inoltre che, in base ai dati pubblicati dal Dipartimento per la Giustizia minorile<sup>14</sup>, **è in forte diminuzione il numero dei minori non riconosciuti dichiarati adottabili dal 2004 al 2014**. Si è passati, in dieci anni, dai 410 minorenni non riconosciuti alla nascita del 2004, ai 278 del 2014, con un calo di oltre il 30%. Riteniamo che le ragioni di questa forte diminuzione vadano meglio indagate e approfondite. Crediamo necessaria una maggiore e più capillare divulgazione – nelle scuole, nei centri di accoglienza per migranti, nei consultori familiari e ginecologici e in tutti i luoghi pubblici di maggior affluenza – della legislazione italiana che tutela il parto in anonimato in ospedale, in maniera che si possano prevenire il più possibile i parti non assistiti, che non garantiscono l'incolumità delle donne e degli stessi bambini, gli abbandoni di neonati in luoghi insicuri e gli infanticidi.

Altra questione fondamentale è proprio la mancanza dei **supporti necessari alle gestanti in gravi difficoltà per contrastare abbandoni e infanticidi**. I mezzi di informazione, stigmatizzando, seppur comprensibilmente, questi tragici eventi, tralasciano però troppo spesso di ricordare che le partorienti, comprese le extracomunitarie senza permesso di soggiorno, che non intendono riconoscere e provvedere personalmente al proprio

<sup>11</sup> Cfr. lo storico dei Rapporti CRC sul diritto della partoriente: <http://www.gruppocrc.net/Il-diritto-della-partoriente-a-decidere-in-merito-al-riconoscimento-del>.

<sup>12</sup> Il confronto promosso dall'Associazione del Gruppo CRC ANFAA con il Ministero della Salute su questo punto, segnalato nell'8° Rapporto CRC, ha portato all'audizione del 13 maggio 2015 presso il Comitato Percorso Nascita nazionale (CPNn) in merito al “Parto in anonimato: definizione di linee guida nazionali per la raccolta dei dati sanitari della mamma a tutela del bambino per una possibile adozione”, in cui si è convenuto sulla necessità, partendo dalle prassi positive avviate in alcune realtà da diversi soggetti istituzionali, di elaborare una proposta comune nel merito. I lavori sono in corso.

<sup>13</sup> Al riguardo si precisa che l'articolo 93 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dispone al suo comma 3 che “durante il periodo di cui al comma 2 [e cioè lungo l'arco dei cento anni nei quali permane il diritto alla segretezza del parto per la donna che non abbia riconosciuto il proprio nato] la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile”.

<sup>14</sup> Elaborazione ANFAA su dati del Ministero della Giustizia-Direzione Generale di Statistica e dell'ISTAT.



nato, hanno diritto a partorire in assoluta segretezza negli ospedali e nelle strutture sanitarie, garantendo così a loro e al neonato la necessaria assistenza e le opportune cure. Com'è noto, in questi casi, l'atto di nascita del bambino è redatto con la dizione "nato da donna che non consente di essere nominata" e l'ufficiale di stato civile, dopo avergli attribuito un nome e un cognome, procede entro dieci giorni alla sua segnalazione al Tribunale per i Minorenni, ai fini della dichiarazione di adottabilità ai sensi della Legge 184/1983. In tal modo, a pochi giorni dalla nascita, il bambino viene inserito nella famiglia scelta dal Tribunale stesso. Soltanto poche volte vengono segnalati i servizi ai quali le donne interessate possono rivolgersi per ricevere l'assistenza di cui necessitano prima, durante e dopo il parto.

A proposito delle **competenze istituzionali** in materia, occorre dare qualche proposta operativa. Come già segnalato nei precedenti Rapporti CRC<sup>15</sup>, la Legge 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", all'art. 8, comma 5, ha attribuito alle Regioni il compito di disciplinare il trasferimento ai Comuni o ad altri Enti Locali delle funzioni di cui al Regio Decreto 798 del 1927, convertito in Legge 2838/1928. Alle Regioni compete quindi di definire il passaggio delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali occorrenti per l'esercizio delle funzioni suddette.

Eppure a tutt'oggi ci sono Regioni che non hanno ancora legiferato in materia e altre che lo hanno fatto, attribuendo però indiscriminatamente a tutti i Comuni uguali competenze, non tenendo conto della complessità e varietà delle problematiche

coinvolte, che i piccoli Comuni non sono in grado di fronteggiare adeguatamente. Va pertanto ribadita la necessità urgente che le istituzioni preposte assumano provvedimenti atti a garantire alle gestanti in difficoltà il sostegno attraverso personale adeguatamente preparato e specializzato, che le supporti e le accompagni nel decidere responsabilmente se riconoscere o meno il proprio nato, e che le sostenga fino a quando non saranno in grado di provvedere autonomamente a se stesse e, qualora abbiano riconosciuto il neonato, al proprio figlio. È indispensabile anche un'adeguata campagna informativa a livello nazionale, che fornisca precise indicazioni sul diritto riconosciuto a tutte le donne di partorire in anonimato.

Purtroppo, è restata inascoltata la prima Raccomandazione già presentata al Parlamento lo scorso anno, recepita nella Proposta di Legge n. 1010, "Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri, volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati", assegnata alla Commissione Affari Sociali della Camera<sup>16</sup>.

Sul tema **dell'accesso all'identità delle donne che hanno partorito o partoriranno in ospedale in anonimato**, in attuazione della sentenza n.278/2013 della Corte Costituzionale, di cui abbiamo riferito nell'8° Rapporto CRC, la Camera dei Deputati ha approvato il 18 giugno 2015 il Disegno di Legge per la "Modifica all'articolo 28 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita", ora all'esame del Senato con il n. 1978<sup>17</sup>. È decisamente auspicabile che in questo

<sup>15</sup> Cfr. lo storico dei Rapporti CRC sul diritto della partoriente: <http://www.gruppocrc.net/Il-diritto-della-partoriente-a-decidere-in-merito-al-riconoscimento-del>.

<sup>16</sup> Per il testo della Proposta di Legge n. 1010, presentata il 20 maggio 2013, si veda:

[http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=avori\\_testo\\_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0009190](http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=avori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0009190)

<sup>17</sup> Il testo del Disegno di Legge n. 1978 – "Modifiche all'articolo 28 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita" – è reperibile a questo link:



DDL vengano introdotte le necessarie modifiche per **preservare il diritto alla segretezza del parto di cui si sono avvalse le donne**; diritto ribadito dalla Legge 196/2003.

Va anche segnalato che alcuni Tribunali per i Minorenni hanno deciso di procedere all'interpello di queste donne, dietro richiesta del loro nato, anche in assenza della nuova normativa cui ha fatto esplicito riferimento la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 278/2013, precisando che **“sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui si è innanzi detto”**<sup>18</sup>.

Al riguardo, si richiama quanto già esposto in merito lo scorso anno<sup>19</sup>. Riteniamo significativo anche l'Ordine del Giorno approvato a maggioranza nell'Adunanza consiliare del 15 settembre 2015 dal Consiglio Regionale del Piemonte<sup>20</sup>, che proprio partendo da quanto raccomandato nell'8° Rapporto CRC, ha ribadito “l'esigenza di conservare l'attuale impianto delle leggi relative al segreto del parto, in quanto i vigenti principi fondanti sono gli unici che garantiscono le occorrenti prestazioni sanitarie prima, durante e dopo il parto alle donne che non provvedono al riconoscimento, chiedendo

che sia rispettata la volontà della donna di non essere nominata” e ha quindi sottolineato “l'esigenza che il Senato, chiamato a votare il DDL approvato alla Camera in data 18 giugno 2015, emendi il testo di legge nel senso di prevedere l'accesso all'identità solo delle donne che preventivamente e autonomamente decidono di rinunciare all'anonimato e di eliminare l'accesso all'identità della donna defunta, poiché gravemente lesivo della sua immagine e fortemente invasivo sulla scelta della donna, che nel frattempo potrebbe avere costruito un'altra famiglia”.

**Pertanto il Gruppo CRC reitera le stesse raccomandazioni:**

**1. Al Parlamento** l'approvazione di una legge che preveda l'istituzione da parte delle Regioni di almeno uno o più servizi specializzati, realizzati dagli Enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari affinché possano assumere consapevolmente e libere da condizionamenti sociali e/o familiari le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati;

**2. Alla Conferenza Stato-Regioni** l'assunzione delle necessarie iniziative per la piena attuazione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non riconoscimento dei neonati, mediante la promozione di campagne informative al riguardo e la raccolta omogenea dei dati anamnestici delle partorienti; l'attivazione di Tavoli di

[http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/926305/index.html?stampa=si&part=ddlpres\\_ddlpres1](http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/926305/index.html?stampa=si&part=ddlpres_ddlpres1)

<sup>18</sup> Si rinvia, per approfondimenti sulle prassi seguite da questi Tribunali, all'articolo di Stefano Scovazzo, “Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle origini familiari e genetiche. Le prassi dei Tribunali minorili”, in *MinoriGiustizia*, 4/2015, pagg. 85-91.

<sup>19</sup> Sulle considerazioni critiche e le proposte di modifica del DDL 1978, si rinvia all'articolo di Donata Nova Micucci e Frida

Tonizzo, “Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle origini familiari e genetiche. Considerazioni critiche e proposte di modifica sul Ddl n. 1978”, in *MinoriGiustizia*, 4/2015, pagg. 79-84.

<sup>20</sup> Il testo integrale è pubblicato sulla rivista *Prospettive Assistenziali*, 191/2015. Per maggiori informazioni consultare il sito [www.anfaa.it](http://www.anfaa.it)



lavoro multidisciplinari per la realizzazione di quanto proposto;

**3.** Al **Parlamento** l'approvazione di una legge che, in ottemperanza con quanto sancito dalla Corte Costituzionale, consenta alla donna che ha partorito nell'anonimato di poter revocare, in qualsiasi momento, il diritto alla segretezza della sua identità, consentendo così al proprio nato, a suo tempo non riconosciuto e ormai adulto, di poter accedere, secondo l'iter già previsto dall'art. 28 della Legge 184/1983 e s.m.i., all'identità della stessa.